



N° 255.361 del Repertorio N° 31.109 della Raccolta

-----VERBALE ASSEMBLEARE-----

-----della "JONIAMBIENTE - S.p.A."-----


-----REPUBBLICA ITALIANA-----

Riposto a Giur
D 211-07-26
no 3693/17

L'anno duemilaotto, il giorno nove del mese di luglio -----

----- 9 --luglio - 2008 -- ore *nove* -----

In Giarre, corso Lombardia n°101,-----



Innanzi a me Filippo Patti, notaio in Riposto, iscritto

presso il Collegio Notarile del Distretto di Catania-----

-----è presente-----

-- per la società per azioni denominata "JONIAMBIENTE S.p.A.",

con sede in Giarre (CT), corso Lombardia n°101, capitale

sociale Euro 100.003,00 (Euro centomilatre/00) interamente

versato, iscritta presso la Camera di Commercio, Industria,

Artigianato ed Agricoltura di Catania al n°04026120875 del

registro delle imprese e codice fiscale ed al n°269102 del

Repertorio Economico Amministrativo; durata sino al 31

dicembre 2030; il presidente del consiglio di

amministrazione e legale rappresentante dottor Zappia Mario

Carmelo, nato a Catania (CT) il diciannove luglio

millenovecentosessantadue e residente a Bronte (CT) via

Cavallotti n°57. - Codice Fiscale: ZPP MCR 62L19 C351C e

domiciliato, per la carica, presso la sede sociale, il quale

al presente atto interviene in forza dei poteri conferitigli

dallo statuto sociale.-----

Della identità personale del suddetto comparente, cittadino italiano, io notaio sono certo.

Il presidente del consiglio di amministrazione mi richiede di ricevere il presente atto ed all'uopo dichiara che, essendo andata deserta l'assemblea in prima convocazione (indetta per giorno 5 luglio 2008 alle ore sette e minuti trenta), risulta convocata per questo giorno, luogo ed ora, in seconda convocazione, l'assemblea dei soci della predetta società, per discutere e deliberare sul seguente

-----ordine del giorno-----

1) modifiche statutarie - applicazione direttive A.R.B.A.---

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art.15 dello statuto sociale, il comparente dottor Zappia Mario Carmelo, il quale constata e da atto, a tutti gli effetti di legge:

- che l'assemblea dei soci è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art.13 dello statuto sociale, giusta relativi avvisi spediti a tutti i soci mediante lettere raccomandate

A/R dal n°13192976063-7 al n°13192976081-9 spedite dall'Ufficio Postale di Giarre Centro in data 25 giugno 2008;

- che sono presenti, di persona o per delega, n° *tredici* soci su complessivi numero quindici soci portatori di n° *89.280,00* azioni, pari all' *89,28* % dell'intero capitale sociale, per come risulta dal relativo libro soci;

- che è presente l'organo amministrativo in persona di esso



comparsa dottor Zappia Mario Carmelo e dei consiglieri

signori ⁽¹⁾ Parrinello Nunzio e Caruso Antonio;-----

- che è presente il collegio sindacale in persona dei

componenti signori: Bonaccorsi Roberto (presidente), Barba

gollo Salvatore (sindaco effettivo) e Caputo Giovanni (sindaco effettivo)

- che, pertanto, l'assemblea deve ritenersi validamente

costituita ed idonea a deliberare sul punto all'ordine del

giorno.-----

Prende la parola il presidente il quale, in relazione al

punto all'ordine del giorno, fa presente all'assemblea la

necessità di procedere alla modifica dello statuto,

relativamente a tutti gli articoli nei quali è prevista la

partecipazione sociale di privati, che dovrà essere abolita.-

Il presidente, pertanto, propone all'assemblea di modificare

tutti gli articoli dello statuto sociale nei quali risulta

prevista la partecipazione di soci privati, al fine di

adeguare detto statuto alle direttive imposte dall'Agenzia

Regionale per i Rifiuti e le Acque con documento del 18

giugno 2008 - Prot.n°22326, con il quale si precisa, fra

l'altro, che nella fase di transizione che porterà alla

costituzione del nuovo Consorzio d'Ambito, destinato a

subentrare in tutti i rapporti attivi e passivi dell'attuale

Società d'Ambito, quest'ultima dovrà eliminare dal proprio

statuto la possibilità di ingresso di soci privati.-----

L'assemblea, preso atto di quanto esposto dal presidente,

dopo ampia ed esauriente discussione-----

-----d e l i b e r a-----

1) di modificare l'articolo sette dello statuto sociale, in modo tale che il nono comma venga abolito ed il settimo comma risulti così formulato:-----

"Nel caso di aumento del capitale sociale per il conferimento di beni ed attrezzature, la relativa delibera disciplinerà le modalità di eventuale partecipazione dei soci alla sottoscrizione delle nuove quote".-----

2) di modificare l'articolo nove dello statuto sociale eliminando il quarto, sesto, settimo, ottavo e nono comma, fermo restando il contenuto dei restanti commi.-----

3) di eliminare interamente l'articolo dieci dello statuto sociale relativo alla maggioranza pubblica.-----

4) di introdurre un nuovo articolo relativo all'amministratore unico con la seguente formulazione:-----

"Art. 22 Amministratore Unico-----

L'organo amministrativo potrà altresì essere rappresentato da un amministratore unico, il quale viene eletto dall'assemblea con le maggioranze di legge, durerà in carica tre esercizi, che scadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio ed è rieleggibile.-----

Allo stesso è conferita la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed a qualunque Autorità



giudiziaria ed amministrativa ed avrà tutti i poteri previsti dal presente statuto per il consiglio di amministrazione."-----

5) di sistemare la sequenza della numerazione degli articoli dello statuto, a seguito delle effettuate modifiche.-----

Per quant'altro resta fermo ed immutato il contenuto del vigente statuto sociale che, nella sua nuova ed integrale formulazione, al presente verbale si allega distinto con la lettera "B".-----


Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e non avendo altre dichiarazioni da far verbalizzare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea.

Del che io notaio ho redatto il presente verbale, dattiloscritto ed in poca parte scritto a mano, a mia cura, da persona di mia fiducia e da me letto, in assemblea, con gli allegati, al comparente che lo approva e sottoscrive alle ore undici.

Consta di due fogli di cui occupa quattro pagine per intero e sin qui della presente.

(1) Al segno cancellarsi «Pizzinello Nunzio» - Una postilla, con due parole cancellate, scritta da persona di mia fiducia e da me letta al comparente che l'approva.

Luca Carmelo Pizzinello



Allegato "A" all'atto del 9 luglio 2008 Rep.N°255.362/21.169

-----FOGLIO DI INTERVENTO-----

S O C I-----

1) PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA, con sede in Catania (CT)

via Prefettura - Codice Fiscale: 00397470873.-----

n°10.000 azioni per un totale di..... Euro 10.000,00-

Foto Jura

2) COMUNE DI BRONTE, con sede in Bronte (CT) via Arcangelo

Spedalieri - Codice Fiscale: 00291400877.-----

n°14.414 azioni per un totale di..... Euro 14.414,00

Maria De Amico

3) COMUNE DI CALATABIANO, con sede in Calatabiano (CT),

piazza-Vittorio Emanuele - Codice Fiscale: 00462070871 -----

n°4.012 azioni per un totale di..... Euro 4.012,00

Setubba

4) COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA, con sede in Castiglione

di Sicilia (CT), piazza Lauria - Codice Fiscale: 00291090876.

n° 2.765 azioni per un totale di..... Euro 2.765,00

Saverio Landi

5) COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA, con sede in Fiumefreddo


di Sicilia (CT) via V.Diana n°8 - Codice Fiscale:

00 571490879.-----

n° 7.194 azioni per un totale di..... Euro 7.194,00

Luigi Di Stefano

6) COMUNE DI GIARRE, con sede in Giarre (CT) via Callipoli



Codice Fiscale: 00468980875.-----

n°19.958 azioni per un totale di.....Euro 19.958,00

Alberto Menna (PER DELEGA)

7) COMUNE DI LINGUAGLOSSA, con sede in Linguaglossa (CT)

piazza Municipio - Codice Fiscale: 83001990874.-----

n°3.994 azioni per un totale di..... Euro 3.994,00

Antonio Pabon (PER DELEGA)

8) COMUNE DI MALETTO, con sede in Maletto (CT) via Diaz

Codice Fiscale: 00445110877.-----

n°2.959 azioni per un totale di..... Euro 2.959,00

Antonio Menna

9) COMUNE DI MANIACE, con sede in Maniace (CT) corso

Margherita - Codice Fiscale: 93005530873.-----

n°2.532 azioni per un totale di..... Euro 2.532,00

10) COMUNE DI MASCALI, con sede in Mascali (CT), piazza Duomo

Codice Fiscale: 83002130876.-----

n°8.521 azioni per un totale di Euro 8.521,00

Antonio Menna

11) COMUNE DI MILO, con sede in Milo (CT) via Etna - Codice

Fiscale: 00648380871.-----

n°818 azioni per un totale di..... Euro 818,00

Antonio Menna

12) COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO, con sede in Piedimonte Etneo

(CT) via Vittorio Emanuele - Codice Fiscale: 00671800878.-----

n° 2.697 azioni per un totale di..... Euro 2.697,00

Sante Verte per delega

13) COMUNE DI RANDAZZO, con sede in Randazzo (CT), piazza

Municipio - Codice Fiscale: 00550290878.-----

n° 8.189 azioni per un totale di..... Euro 8.189,00

14) COMUNE DI RIPOSTO, con sede in Riposto (CT) piazza San

Pietro - Codice Fiscale: 00222970873.-----

n° 10.725 azioni per un totale di..... Euro 10.725,00

Amalfi

15) COMUNE DI SANT'ALFIO, con sede in Sant'Alfio (CT) via

Vittorio Emanuele - Codice Fiscale: 00230090870.-----

n° 1.225 azioni per un totale di..... Euro 1.225,00

Sturbo

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----

1) ZAPPIA MARIO CARMELO, nato a Catania il 19 luglio 1962 e
residente a Bronte (CT) via Cavallotti n° 57 - presidente.--

Codice Fiscale: ZPP MCR 62L19 C351C.-----

Stano Carmelo Zappia, e.g.

2) CARUSO ANTONIO, nato a Koln (Germania) il 2 gennaio 1970 e
residente a Bronte (CT) viale cav.Vittorio Veneto n° 70

Codice Fiscale: CRS NTN 70A02 Z112Y.-----

Antonio Caruso

3) PARRINELLO NUNZIO, nato a Maletto (CT) il 15 marzo 1958 e

residente a Piedimonte Etneo (CT) via Barbarino n. 15

Codice Fiscale: PRR NNZ 58C15 E854H.



COLLEGIO SINDACALE

1) BONACCORSI ROBERTO, nato a Riposto (CT) il 7 giugno 1958--
presidente - Codice Fiscale: BNC RRT 58H07 H325Q.


Robt Bonaccorsi

2) BARBAGALLO SALVATORE, nato a Riposto (CT) il 22 ottobre
1948 - sindaco effettivo - Codice Fiscale: BRB SVT 48R22
H325V.

Salvatore Barbagallo

3) CAPRINO CAMPANA GAETANO, nato a Bronte (CT) il 20 dicembre
1954 - sindaco effettivo - Codice Fiscale: CPR GTN 54T20
B202C.

Gaetano Caprino Campa



Allegato "B" all'atto del 9 luglio 2008 Rep.N°255.861/31.169

-----TITOLO I-----

---COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO ---

-----EROGAZIONE DEI SERVIZI-----

-----Art.1-----

-----Costituzione - Denominazione-----

E' costituita una Società per azioni denominata: -----

-----"JONIAMBIENTE S.P.A."-----

di seguito denominata Società, ai sensi dell'art.22 della legge 8 giugno 1990, n°142, come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n°48, e successive modifiche ed integrazioni, tra la Provincia Regionale di Catania ed i Comuni dell'Ambito territoriale ottimale CT.1 per assicurare la gestione integrata dei rifiuti di propria competenza.-----

-----Art.2-----


-----Sede-----

La società ha sede legale ed amministrativa in Giarre (CT), all'indirizzo risultante presso il registro delle imprese ai sensi dell'art.111 ter disposizioni di attuazione del codice civile.-----

Il consiglio di amministrazione potrà istituire o sopprimere filiali, agenzie ed uffici in conformità alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti.-----

-----Art.3-----

-----Durata-----




La durata della società è stabilita fino al 2030 e può essere prorogata nei modi e nei termini previsti dalla legge.

Carica Sociale s.p.a.

-----Art. 4-----

-----Scopo della società-----



La costituzione della presente Società ha per scopo di assicurare la gestione unitaria ed integrata dei rifiuti secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità nell'Ambito territoriale ottimale, in aderenza alle direttive dell'Unione Europea e alle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali in materia di rifiuti, nonché la realizzazione di un integrato sistema di verifica concernente il versamento della tassa sui rifiuti e la corretta gestione del sistema della tariffa, compreso il periodo di transizione dalla TARSU alla tariffa, con particolare riferimento all'eliminazione dell'evasione, al fine di consentire una più equa distribuzione e la totale copertura dei costi della gestione integrata ed integrale del ciclo dei rifiuti, in conformità alle normative vigenti.-

-----Art. 5-----

-----Oggetto-----

La Società ha per oggetto la gestione integrata dei rifiuti nell'A.T.O., in conformità alla legislazione vigente, sulla base di un Piano d'ambito, che dovrà, prioritariamente, prevedere:-----

- a) raccolta differenziata;-----

b) servizi di raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio e

smaltimento di rifiuti solidi urbani pericolosi e non

pericolosi, di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi,

spazzamento delle vie, delle aree e degli edifici pubblici,

scerbamento e sterramento di strade ed aree comunali e

provinciali aperte al pubblico, pulizia delle caditoie

stradali, dentro e fuori i centri urbani, dei rifiuti

abbandonati lungo i litorali marini e nelle aree naturali

protette comprese nell'A.T.O.;-----

c) fabbisogno di impianti per il trattamento, la

valorizzazione e la collocazione temporanea e definitiva di

rifiuti;-----

d) fabbisogno di ogni altro impianto per il trattamento dei

rifiuti;-----

e) bonifica di siti contaminati da attività di smaltimento

dei rifiuti;-----

f) risanamento ambientale di territorio danneggiato dalla

presenza di discariche abusive (art.160, 3 comma, l.r.

n°25/93);-----

Il Piano potrà anche prevedere altri servizi quali:-----


g) derattizzazione, disinfestazione e disinfezione;-----

h) pulizia delle spiagge e del mare nelle aree di

competenza;-----

i) manutenzione del verde pubblico ed altri servizi

ambientali.-----



La Società potrà svolgere altresì attività di studi e di ricerca in materia nonché tutte le attività collaterali o connesse con i servizi predetti, direttamente e/o mediante convenzioni e/o incarichi, purché strumentali all'oggetto sociale.

La Società, inoltre, può:

1. Emettere obbligazioni, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, compatibilmente con le limitazioni di legge, ritenute dall'organo Amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; essa può prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche reale; potrà assumere, sia direttamente sia indirettamente, interessenze e partecipazioni in consorzi e/o Società, aventi oggetto analogo connesso od affine al proprio, escludendosi comunque che l'assunzione di dette partecipazioni possa divenire l'oggetto esclusivo o principale della Società.

2. Costituire ATI e altre strutture associative, societarie o consortili con altre Società aventi lo stesso scopo sociale.

-----Art. 6-----

-----Erogazione dei servizi-----

L'erogazione dei servizi relativi alla gestione integrata dei rifiuti sarà assicurata dalla Società con le modalità


previste dalla vigente normativa.-----

- Il Consiglio d'Amministrazione della Società, entro il 30 Settembre di ogni anno, aggiornando la pianificazione d'Ambito, ove necessario, delibera, con riferimento all'anno successivo, l'eventuale avvio di nuovi servizi da espletare o l'estensione territoriale di servizi già espletati prevedendo la copertura dei relativi costi.-----

- Gli Enti soci dovranno comunicare, alla Società, entro 30 giorni, la data da cui dovrà decorrere l'espletamento del relativo servizio; tale data dovrà, comunque, ricadere tra il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre dell'anno di avvio del servizio.-----

- Nel caso in cui l'Ente socio non effettua tale comunicazione o comunica una data successiva al 31 Dicembre dell'anno di avvio del servizio, esso dovrà partecipare, in proporzione alla propria quota, agli oneri di spesa generali che la Società sosterrà per l'avvio del servizio stesso a decorrere dal 1° Gennaio del suddetto anno.-----

Il costo di ciascun servizio principale svolto dalla Società dovrà essere perequato per tutti gli Enti soci appartenenti allo stesso ambito, prescindendo dalla localizzazione degli impianti e da tutta l'organizzazione del servizio, e sarà assunto in parte ponendo l'onere a carico direttamente dei cittadini utenti in misura percentuale non inferiore alla copertura dal servizio di RSU stabilita annualmente dalle



disposizioni di finanza locale per gli enti locali. La
restante parte verrà posta a carico dagli Enti pubblici in
proporzione alla quota di partecipazione.-----

Per gli altri servizi a richiesta si provvederà
convenzionalmente.-----

Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società svolge
le funzioni amministrative e fiscali di competenza dei
Comuni e della Provincia Regionale ivi comprese quelle di
riscossione della TARSU e/o Tariffa per gli R.S.U. nei
confronti degli utenti.-----

----- TITOLO II-----

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - ALIENAZIONE DI AZIONI -
MAGGIORANZA PUBBLICA-----

-----Art. 7-----

-----Capitale sociale-----

Il capitale della società è di Euro 100.003,00 (Euro
centomilatre/00) ed è diviso in numero 100.003
(centomilatre) azioni nominative ordinarie di euro uno
(1,00) nominali cadauna.-----

Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro
possessore eguali diritti.-----

La percentuale di partecipazione alla società è determinata
in ragione del numero di abitanti residenti in ciascun
comune sulla base degli indici Istat al 31 dicembre
dell'anno precedente alla data di costituzione della

società, detratta la quota azionaria spettante alla

Provincia.-----

La Provincia Regionale può detenere una percentuale massima del 10% delle azioni spettanti ai soci pubblici e comunque non superiore alla percentuale del comune socio con la popolazione massima.-----

L'ente che aderisce alla società è comunque obbligato a partecipare alle spese generali di amministrazione proporzionalmente alla propria percentuale azionaria, indipendentemente dall'attivazione specifica di servizi da parte della società.-----

La sottoscrizione del capitale sociale iniziale da parte dei comuni e della Provincia Regionale avviene mediante conferimento in denaro alla società per azioni.-----

Nel caso di aumento del capitale sociale per il conferimento di beni e attrezzature, la relativa delibera assembleare disciplinerà le modalità di eventuale partecipazione dei soci alla sottoscrizione delle nuove quote.-----

Nel caso che vi sia all'atto della costituzione della società anche conferimento di attrezzature, mobili registrati e immobilizzazioni varie da parte di un ente, tale conferimento verrà effettuato in conto gestione e la società provvederà ad elaborare un piano di riequilibrio triennale, che compensi la differenza mediante un minor costo del servizio rispetto agli altri enti soci.-----

Il valore delle azioni da bandire è calcolato alla data in cui viene pubblicato il relativo bando, attribuendo ad esse

valore di scambio commisurato al reale patrimonio della società. La vendita delle azioni è imputabile proporzionalmente alle quote di partecipazione della parte pubblica con il duplice limite del possesso del 51% di capitale della parte pubblica e del possesso di almeno una azione da parte di ogni socio pubblico.-----

Il ricavato della vendita dovrà essere utilizzato per investimenti o per spese di gestione.-----

In caso di richiesta di ingresso di nuovi soci pubblici appartenenti al sottoambito, successivamente alla costituzione della società, si procederà ad una nuova ripartizione del capitale sociale della parte pubblica, basata sulla popolazione residente in ciascun comune, con il limite del possesso di almeno una azione da parte di ogni socio pubblico e nel rispetto di quanto stabilito al quarto paragrafo del presente articolo per la quota azionaria della Provincia regionale.-----

Nel caso in cui l'adesione alla società avvenga dopo la data di costituzione e comunque entro un anno dalla stessa, la sottoscrizione delle azioni da parte dell'ente avviene al valore nominale ai momento della costituzione della società.

Successivamente a tale data il comune dovrà versare alla società, oltre il valore nominale delle azioni sottoscritte,

un sovra prezzo per ogni ulteriore anno di ritardo oltre il primo, calcolato sulla differenza tra valore reale e valore nominale delle azioni: 10% del suddetto valore per il primo anno, 25% per il secondo, 45% per il terzo, 70% per il quarto, 90% per il quinto; dopo il quinto anno alle azioni sarà attribuito valore di scambio commisurato con il reale patrimonio della società al momento dell'adesione.-----

I versamenti liberatori delle azioni sottoscritte sono richiesti, salva diversa deliberazione dell'assemblea degli azionisti, dal consiglio di amministrazione nei tempi e nei modi che riterrà più opportuni. Il capitale sociale potrà inoltre essere aumentato per deliberazione dell'assemblea.---

-----Art. 8-----

-----Azioni-----

Ogni azione è indivisibile e obbligatoriamente nominativa:---
la società non riconosce che un socio titolare per ciascuna azione.-----

Ogni azione dà diritto ad un voto;-----

La qualità di azionista costituisce di per sé sola adesione all'atto costitutivo ed al presente statuto. La società può emettere titoli obbligazionari, nominativi o al portatore, nei limiti e con le modalità previste dalla legge.-----

-----Art. 9-----

-----Alienazione di azioni-----

Nel caso di vendita di azioni da parte di un socio pubblico,

questa deve riguardare l'intero pacchetto azionario e potrà avvenire solo tra soggetti della parte pubblica.

I soci pubblici hanno diritto di prelazione proporzionalmente alla partecipazione già posseduta.

Il prezzo di acquisto sarà quello relativo alla quota parte del capitale della società, al valore nominale di sottoscrizione.

Il socio pubblico che voglia vendere la propria quota, dovrà darne comunicazione scritta mediante raccomandata con avviso di ricevimento al consiglio di amministrazione ed agli altri soci pubblici, indicando le condizioni di pagamento. Ciascun socio potrà comunicare al socio cedente la propria volontà di acquistare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento che dovrà pervenire entro trenta giorni dalla ricezione della offerta, una quota proporzionale a quella già detenuta, e, per il caso che non tutti i soci esercitino il diritto di prelazione, l'eventuale ulteriore quota che è disposto ad acquistare.

I soci pubblici hanno diritto di prelazione in quote proporzionali a quelle già possedute.

L'eventuale trasferimento di azioni in difformità a quanto prescritto nel presente articolo non è efficace nei confronti della società.

Il diritto di prelazione a favore dei soci opererà, ai sensi del presente articolo, anche nel caso in cui taluno di essi

intenda trasferire senza corrispettivo, permutare o altrimenti disporre delle azioni, anche per transazione o per cessione dei beni.-----

Ciascun socio, che intenda concedere proprie azioni in usufrutto o pegno o comunque sottopone ad altre operazioni che ne limitino la piena disponibilità, è obbligato ad informare gli altri soci e ad offrire ad esse la prelazione dei corrispondenti diritti ai sensi del presente articolo.

Le disposizioni tutte di cui sopra si applicano anche nel caso di vendita dei diritti di opzione derivanti da aumenti di capitale; in questo caso i termini su indicati saranno dimezzati.-----

La vendita delle azioni e dei diritti di opzione e l'effettuazione delle altre operazioni di cui sopra sarà efficace nei confronti della società solo dopo che il consiglio di amministrazione, nella prima riunione successiva alla segnalazione effettuata da chiunque degli interessati, avrà accertato che il socio alienante ha esattamente adempiuto alle prescrizioni di cui al presente articolo.-----

Resta fermo, comunque, che l'alienazione delle azioni e l'effettuazione di operazioni che ne limitino la piena disponibilità, a favore di terzi non potrà aver luogo qualora comportasse il venir meno dei requisiti di mantenimento della partecipazione di maggioranza a soggetti



pubblici locali. Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo dovranno essere date, tramite lettera con avviso di ricevimento, agli azionisti agli indirizzi risultanti dal libro soci ed alla società, indirizzandole presso la sede legale.

-----TITOLO III-----

-----ASSEMBLEE-----

-----Art.10-----

-----Assemblea ordinaria e straordinaria.-----

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.
L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure, anche oltre tale termine, ma entro centoottanta giorni come sopra decorrenti, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute presso la sede sociale, salvo diversa, motivata deliberazione del consiglio di amministrazione.

L'assemblea straordinaria ha luogo nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto ed ogni qualvolta il consiglio di amministrazione e/o un decimo (1/10) dei soci lo ritenga opportuno.

-----Art. 11-----

-----Vincoli-----

L'assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità delle leggi e dello statuto sociale, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

-----Art. 12-----

-----Convocazione-----

L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Lo stesso avviso dovrà prevedere una seconda convocazione.

Qualora non venisse adempiuta la suddetta formalità, l'assemblea è comunque regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e del collegio sindacale.


Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

-----Art. 13-----

-----Diritto di intervento - Delega-----

L'intervento in assemblea è regolato dall'art. 2370 del codice civile.

I soci che intendono partecipare all'assemblea devono



esibire i propri titoli (od i certificati azionari) al fine
di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare, in
assemblea.-----

La convocazione può prevedere per i soci che intendono
partecipare all'assemblea l'obbligo di depositare, almeno
due giorni prima della data fissata per l'assemblea, presso
la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di
convocazione i titoli che legittimino la partecipazione
all'assemblea.-----

Ai sensi del 3° comma dell'art.2370 c.c. gli
amministratori, a seguito della consegna o deposito dei
titoli, sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali i soci
che non risultino ancora iscritti.-----

Ogni azione da diritto ad un voto.-----

I soci aventi diritto di intervento possono farsi
rappresentare in assemblea mediante semplice delega scritta
con l'osservanza delle disposizioni dell'art 2372 codice
civile.-----

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità
delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervenire
in assemblea, ed inoltre determinare le modalità di
votazione.-----

-----Art. 14-----

-----Presidente e segretario assemblea-----

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di

amministrazione o in caso di sua assenza od. impedimento dal vice presidente o, mancando od essendo impedito anche quest'ultimo, dall'amministratore presente che risulti essere il più anziano per carica.-----

In assenza di amministratori, l'assemblea sarà presieduta da persona all'uopo designata dagli azionisti intervenuti.-----

Il presidente è assistito da un segretario a meno che il verbale sia o debba essere redatto ai sensi di legge da un notaio.-----

L'assemblea nomina un segretario scelto, preferibilmente, tra i Segretari comunali o provinciali degli enti soci o, in subordine, tra altro personale, anche esterno alla società e sceglie, se lo ritiene opportuno, due scrutatori tra gli intervenuti. Le deliberazioni dell'assemblea sono fatte risultare dal processo verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente e dal segretario stesso o, in sostituzione di quest'ultimo, da un notaio nei casi in cui la sua presenza per la redazione dei verbali sia richiesta dalla legge o sia ritenuta opportuna dal consiglio di amministrazione o dal presidente.-----

Il verbale dovrà essere redatto con le modalità e le prescrizioni di cui all'art. 2375 c.c.-----

Le copie e gli estratti dei verbali, anche per la loro produzione in giudizio, sono certificati conformi dal presidente del consiglio di amministrazione e dal segretario

o dal notaio.-----

-----Art. 15-----

-----Regolarità dell'assemblea e votazione-----

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza delle azioni rappresentate.-----

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualora sia rappresentata almeno un quota pari ai due quinti del capitale e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza delle azioni presenti o rappresentate, fatta eccezione per l'approvazione del bilancio e la nomina e revoca delle cariche sociali, per le quali delibere sarà applicabile il terzo comma dell'art.2369 c.c.-----

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole del 75% delle azioni presenti o rappresentate.-----

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualora sia rappresentata almeno una quota pari a metà del capitale e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza delle

azioni presenti o rappresentate.-----

-----TITOLO IV-----

-----AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'-----

-----Art. 16-----

-----Consiglio di Amministrazione-----

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di tre membri; nell'ipotesi in cui il capitale sociale, interamente versato, sia pari o superiore ad Euro 750.000,00 il numero complessivo dei componenti il Consiglio di Amministrazione potrà essere non superiore a cinque membri, compresi il presidente ed il vice-presidente, eletti dall'assemblea che ne determina il numero.-----

Gli Amministratori non possono cumulare altra carica pubblica istituzionale (Amministratori di Enti Pubblici territoriali locali e/o di altri Enti Pubblici, etc..) e debbono avere esperienza manageriale nel settore.-----

La nomina di un consigliere è riservata alla Provincia ai sensi dell'art.2449 codice civile.-----

La nomina di un consigliere è riserva ai Comuni con meno di diecimila abitanti, sempre ai sensi dell'art.2449 codice civile.-----

L'elezione dei restanti consiglieri di amministrazione avviene a scrutinio palese con votazione di una unica lista contenente tutti i nominativi che siano stati proposti ciascuno da un minimo del 5% del capitale sociale. Verranno



eletti i candidati nel numero definito dall'assemblea che
 abbiano riportato il voto favorevole del più alto numero di
 azioni.-----

Qualora un azionista sia titolare di più azioni non è
 ammesso il voto divergente neppure se lo stesso azionista si
 sia avvalso di uno o più delegati; in tal caso l'azionista
 ed i delegati devono votare uniformemente, in caso contrario
 il relativo voto si considera non valido.-----

Tra i consiglieri così eletti si procederà alla nomina del
 Presidente e del vice-presidente del consiglio di
 amministrazione, con votazione palese su scheda unica sulla
 quale dovrà essere indicato i due nominativi proposti, sulla
 base delle preferenze riportate da ciascun consigliere a
 seguito di una nuova successiva votazione.-----

-----Art. 17-----

-----Poteri del consiglio di amministrazione-----

Al consiglio di amministrazione spettano i più ampi poteri
 di ordinaria e straordinaria amministrazione e, più
 segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che
 ritenga più opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento
 degli scopi sociali; restano esclusi dalla sua competenza le
 materie che, a norma di legge e di questo statuto, sono
 riservate all'assemblea.-----

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti
 dall'art.2381 codice civile, può delegare particolari

funzioni e conferire incarichi speciali al presidente e all'amministratore delegato.-----

Il consiglio di amministrazione può inoltre nominare uno o più procuratori per determinati atti o categorie di atti.----

-----Art. 18-----

-----Durata in carica-----

Gli amministratori tutti durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.-----

Essi sono rieleggibili e possono essere revocati in qualunque momento.-----

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero consiglio si intende decaduto.-----


In ogni ipotesi di decadenza del consiglio di amministrazione si applica il disposto del quinto comma dell'art.2386 codice civile.-----

Nei confronti dell'amministratore che non interviene a tre sedute consecutive del consiglio, senza giustificato motivo, potrà essere avviata la procedura di pronunciamento di decadenza dalla carica.-----

-----Art. 19-----

-----Funzioni del presidente-----


La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa, di fronte ai terzi,



nonché la firma sociale spetta al presidente, e nei limiti

Handwritten signature

della delega, alle persone con poteri delegati ai sensi dell'art. 2381 del codice civile.-----



il presidente ha la rappresentanza legale della società con firma libera per la esecuzione di tutte le deliberazioni del consiglio. può rilasciare anche a terzi procure speciali per atti o categorie di atti di ordinaria amministrazione predeterminati con deliberazione del consiglio di amministrazione.-----

il presidente del consiglio di amministrazione è rieleggibile.-----

il presidente:-----

a) convoca le assemblee, ne accerta la regolare costituzione e le presiede;-----

b) sovrintende al regolare andamento della società;-----

c) riferisce all'assemblea sull'andamento della gestione aziendale; segnatamente in ordine alla realizzazione degli indirizzi programmatici stabiliti dall'assemblea stessa e, ove necessario, ne sollecita l'emanazione;-----

d) promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività aziendale con le realtà sociali, economiche e culturali delle comunità locali;-----

e) adotta, sotto la sua responsabilità, in casi di necessità ed urgenza insorti posteriormente all'ultima seduta, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione

e li sottopone alla ratifica del consiglio stesso nella sua prima adunanza e, comunque, entro trenta giorni dalla assunzione.-----

In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente o dal consigliere anziano. la firma del vice presidente o del consigliere anziano fa fede dell'assenza o dell'impedimento del presidente.-----

----- Art. 20-----

-----Amministratore Delegato-----


L'amministratore delegato viene scelto dal consiglio al proprio interno, e dovrà essere scelto su indicazione dei soci pubblici anche se è presente un socio privato. in questo caso, il socio privato avrà diritto a designare il direttore generale.-----

Il consiglio di amministrazione, previo apposito atto deliberativo delegherà all'amministratore delegato almeno le seguenti attribuzioni:-----


a) dirigere l'attività tecnica, amministrativa, finanziaria della società;-----

b) determinare la struttura organizzativa aziendale; dirigere tutto il personale; provvedere alla istituzione di rapporti di lavoro ad eccezione dei dirigenti;-----

c) adottare i provvedimenti per assicurare e migliorare l'efficienza dei servizi della società ed il loro organico sviluppo;-----



Massimo...



d) provvedere nei limiti e con le modalità stabilite in apposito regolamento alla esecuzione dei lavori ed alla acquisizione dei servizi e forniture indispensabili per il funzionamento della società.-----

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli artt. 2323, 2443, 2446, 2447 del codice civile.-----

-----Art.21-----

-----Convocazione del Consiglio di Amministrazione-----

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, o, in caso di suo impedimento, dal vice presidente.-----

In caso di loro impedimento dovrà provvedervi il consigliere più anziano.-----

L'anzianità è determinata dall'età anagrafica dei consiglieri.-----

La convocazione è fatta nella sede sociale o in altro luogo, purché in Italia, con lettera raccomandata, contenente anche

l'indicazione dell'ordine del giorno, spedita almeno 8

(otto) giorni prima della data fissata per la riunione e, per i casi di urgenza, con telegramma o altro mezzo che

garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento da spedire almeno tre giorni prima, presso il domicilio di ciascun

consigliere e ciascun sindaco effettivo.-----

L'espletamento di tale formalità non è necessario quando vi sia la contemporanea presenza di tutti gli amministratori e dei sindaci effettivi. La convocazione ha luogo normalmente

una volta ogni 3 (tre) mesi ed ogni qualvolta il presidente

ne ravvisi l'opportunità e quando ne faccia richiesta

scritta il vice presidente o almeno 1/3 dei membri in carica.

Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza

assoluta dei componenti il consiglio di amministrazione.-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti

dei presenti; in caso di parità prevale il voto del

presidente.-----

Le deliberazioni concernenti l'acquisto di beni immobili,

l'assunzione e/o la cessione di interessenze e

partecipazioni, il rilascio del consenso per iscrizioni

ipotecarie sui beni sociali, budget annuale, stipula di

contratti per importi eccedenti e/o diversi rispetto alle

previsioni del piano, dovranno essere assunte con il voto

favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori

in carica, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il verbale relativo è sottoscritto dal presidente che ha

presieduto la riunione e dal segretario della stessa.-----

Il consiglio di amministrazione:-----

- nomina l'amministratore delegato e ne determina il

relativo compenso;-----

- può, nei limiti di legge, delegare particolari funzioni e

conferire incarichi speciali al presidente e

all'amministratore delegato;-----

- ha la facoltà di nominare e revocare il direttore

generale, determinandone le funzioni ed i poteri, nel
rispetto delle attribuzioni dell'amministratore delegato.

- può, nominare, anche al di fuori dei suoi componenti, un
segretario determinando la durata dell'incarico e
l'eventuale compenso.

-----Art. 22-----

-----Amministratore Unico-----

L'organo amministrativo potrà altresì essere rappresentato
da un amministratore unico, il quale viene eletto
dall'assemblea con le maggioranze di legge, durerà in carica
tre esercizi, che scadranno alla data dell'assemblea
convocata per l'approvazione del bilancio relativo
all'ultimo esercizio ed è rieleggibile.

Allo stesso è conferita la rappresentanza legale della
società di fronte ai terzi ed a qualunque Autorità
giudiziaria ed amministrativa ed avrà tutti i poteri
previsti dal presente statuto per il consiglio di
amministrazione.

-----Art. 23-----

-----Compenso amministratori-----

Quando l'assemblea lo reputi opportuno, può fissare un
compenso per gli amministratori, i quali hanno comunque
diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento
delle loro funzioni.

-----Art. 24-----

-----Composizione collegio sindacale-----

Il collegio sindacale è costituito da 3 (tre) sindaci effettivi compreso il presidente e 2 (due) supplenti.

L'elezione avverrà con le stesse modalità previste per il consiglio di amministrazione.-----

Al momento dell'ingresso del socio privato con una quota di partecipazione al capitale superiore al 35%, il collegio sindacale decade e dovrà essere ricostituito, riservando al socio pubblico due sindaci effettivi ed uno supplente ed al socio privato la nomina di un sindaco effettivo e di un supplente.-----

L'assemblea determina il compenso da corrispondere ai sindaci effettivi e supplenti.-----

La cessazione dei sindaci dalla carica per decorrenza del triennio ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.-----

-----TITOLO V-----

-----BILANCIO ED UTILI-----



-----Art. 25-----

-----Redazione bilancio-----

L'esercizio sociale inizia il 10 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.-----

Il primo esercizio finanziario inizia con la data di costituzione della società e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno.-----

Marco Cambi



Alla fine di ciascun esercizio il consiglio di amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del progetto di bilancio sociale, da proporre, entro i termini, assieme alla relazione degli amministratori e del collegio sindacale, all'approvazione dell'assemblea.

Art. 26

Approvazione bilancio

L'Assemblea ordinaria approva il bilancio, delibera sulla destinazione dell'utile netto di esercizio e ne determina la distribuzione anche tenendo conto, su base pluriennale, dell'esigenza di offrire un'equa remunerazione al capitale investito.

L'Assemblea ordinaria delibera anche in ordine alle tariffe del servizio, nel rispetto della normativa vigente, e tenendo conto del criterio di perequazione.

L'Assemblea ordinaria, prima dell'inizio del successivo esercizio finanziario, approva il Piano d'ambito pluriennale, obbligatorio per ogni linea di attività, contenente la previsione del tasso di copertura del servizio, nel rispetto delle prescrizioni delle norme di finanza locale, nonché le tariffe, nel rispetto della normativa vigente e del criterio di perequazione.

Gli utili netti, risultanti dal bilancio, saranno ripartiti come segue:

- accantonamento di una somma non inferiore al 5% di esso da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il limite previsto dalle vigenti disposizioni di legge;-----

- la rimanenza a disposizione dell'assemblea che approva il bilancio.-----

Gli eventuali dividendi non riscossi nel quinquennio dal giorno della loro esigibilità si prescrivono a favore del fondo di riserva.-----

-----TITOLO VI-----

-----SCIOGLIMENTO-----

-----Art. 27-----

-----Liquidazione società-----

Addivenendosi in qualsiasi momento e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinando i relativi poteri e compensi e stabilendo le modalità della liquidazione che potrà prevedere anche la cessione in blocco dell'azienda o di rami aziendali o beni, nonché l'assegnazione di beni o diritti ai soci e il riassorbimento del personale secondo le modalità di cui all'art. 6.-----

-----Art. 28-----


-----Domicilio soci-----

Il domicilio dei soci, per quello che concerne i loro

He... Lo...



rapporti con la società, si intende eletto ad ogni effetto di legge presso l'ultimo domicilio dai medesimi comunicato alla società.



-----Art. 29-----

-----Rimando-----

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile e delle altre legge vigenti in materia di società.

-----Art. 30-----

-----Controversie-----

Ogni eventuale controversia comunque relativa al presente atto (compreso quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità) che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e che non fosse possibile comporre direttamente fra le parti in via di bonaria definizione sarà sottoposta al giudizio di un collegio di tre arbitri tutti nominati dal presidente della Camera Arbitrale del luogo in cui ha sede la società.

Gli arbitri, quali amichevoli compositori e mandatari a transigere, decideranno secondo equità ed anche senza formalità di procedura, salvo il rispetto del contraddittorio, e la relativa decisione, anche se resa e sottoscritta a maggioranza, costituirà stipulazione vincolante e definitiva tra le parti stesse, secondo le regole dell'arbitrato libero, e sarà immediatamente

esecutiva. Il collegio arbitrale, che determinerà anche i costi dell'arbitrato e la relativa attribuzione, comunicherà la sua decisione alle parti entro sessanta giorni decorrenti dalla data in cui il collegio medesimo sarà stato completato, salvo deroga richiesta da entrambi le parti o disposta dal collegio stesso, per un periodo non superiore a trenta giorni.-----

Resta obbligo ed impegno delle parti a dare immediata e spontanea esecuzione alla decisione arbitrale.-----

-----Art. 31-----

-----RIUNIONI PER TELE/VIDEO CONFERENZA-----

Le riunioni collegiali (assemblea, consiglio di amministrazione, collegio sindacale e comitato tecnico scientifico) si possono svolgere anche per audio-conferenza o video conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:-----

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;-----

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire

adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di

verbalizzazione;-----


d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.-----

-----Art.32-----

-----Norme transitorie-----

Il primo Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente e il Vice Presidente, viene scelto al momento della costituzione della Società e resta in carica per tre anni. Nel primo anno di gestione del servizio i Comuni e la Provincia regionale anticiperanno il pagamento delle somme afferenti il costo complessivo del servizio, per come desunto dal piano d'ambito, in proporzione alle quote di partecipazione, in quattro rate da pagare entro quindici giorni dalla presentazione di fattura; ulteriori norme integrative saranno previste nel contratto di servizio.-----

Luigi Casella



Copia conforme al suo originale
Riposto II, 22 LUG. 2008

